



# Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

---

**Decreto N.** 15  
**Data di registrazione** 28/03/2025

**OGGETTO:** **ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DEL DECRETO DEL SINDACO N. 13 DEL 12.03.2025 E REVOCA DELL'ASSESSORE COMUNALE SCAVO MATTIA NICOLÒ.**

## IL SINDACO

Premesso che l'art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco e il Presidente nominano i componenti della Giunta...” e che, per giurisprudenza acclarata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *intuitu personae*;

Considerato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta;

Richiamato l'art. 46 comma 4, del T.U. Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

Visto l'art. 36 dello Statuto Comunale che al comma 3 recita: “*Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori. Contestualmente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Appartiene comunque alla competenza del Sindaco anche la possibilità di non procedere alla sostituzione dell'Assessore revocato. Degli anzidetti provvedimenti il Sindaco darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima riunione utile.*”

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 16 del 23.11.2012 “Assunzione Codice Etico degli Amministratori”;

Preso atto che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e che a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

Richiamato il Decreto sindacale nr. 10 del 08.07.2024 con il quale si è provveduto alla nomina del Vice Sindaco e dei Componenti della Giunta Comunale e alla determinazione delle relative deleghe, fra cui il sig. Scavo Mattia Nicolò, Assessore con delega “ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, RAPPORTI CON LE FRAZIONI / QUARTIERI”;

Considerato che in data 12.03.2025 è stato emesso il Decreto n. 13 avente ad oggetto la “Revoca dell'Assessore Comunale Scavo Mattia Nicolò” a firma del Sindaco con il quale veniva revocato il provvedimento sindacale n. 10 del 08.07.2024 nella parte di nomina ad Assessore comunale del Sig. Mattia Nicolò Scavo nonché la deleghe a questi conferite.

Visto che in data 21.03.2025 prot. n. 0013351 veniva notificato ricorso al TAR per l'annullamento previa sospensione cautelare del succitato decreto n. 13 del 12.03.2025;

Considerato che con il presente atto il sottoscritto Sindaco intende procedere ad annullare d'ufficio ed in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, il proprio precedente decreto n. 13/2025, a fronte della notifica, in data 21.03.2025, del Ricorso al TAR Veneto promosso avverso lo stesso dal Sig. Mattia Nicolò Scavo, ritenendo di conseguenza opportuno anche ai fini della certezza dei rapporti amministrativi, adottare un nuovo decreto, con il quale si ribadisce inequivocabilmente il venir meno del rapporto fiduciario, come meglio specificato nelle motivazioni del presente atto;

Tanto premesso e nel merito, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, si precisa che «l'atto di nomina e revoca di un assessore comunale da parte del sindaco configura non un atto "politico" bensì di "alta amministrazione", in considerazione del fatto che "esso non costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti" (cfr. C.d.S., Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2071), né risulta connotato comunque da libertà nei fini (cfr. C.d.S., Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502), risultando piuttosto ben "sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti" (cfr. C.d.S., Sez. I, 20 maggio 2021, n. 936).

Rientrano invero tra gli atti di alta amministrazione quelli aventi ad oggetto la nomina di organi di vertice di amministrazioni e enti pubblici, rispetto a cui ben "sono configurabili posizioni giuridiche soggettive per la tutela delle quali è ammesso il diritto di azione" (cfr. C.d.S., Sez. V, 2 agosto 2017, n. 3871; n. 2071 del 2023).

Quanto al perimetro del sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione, per pacifica giurisprudenza, tali atti sono "una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e sostanziali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo" (così C.d.S., Sez. V, n. 4502 del 2011; n. 936 del 2021; n. 2071 del 2023)» (così, da ultimo, C.G.A.R.S., n. 219/2024 cit.).

In ordine, poi, alle condizioni necessarie per l'esercizio del potere di revoca dell'assessore comunale, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che "La nomina e la revoca degli assessori comunali dipende esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, divenuto, dopo la riforma elettorale che ha riguardato gli Enti locali, soggetto titolare di una sorta di primazia nell'ambito dell'Ente che rappresenta, ragion per cui la revoca può senz'altro sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, che può valorizzare sia esigenze di carattere generale - quali, ad esempio, rapporti con l'opposizione o relazioni interne alla maggioranza consiliare - sia particolari necessità di maggiore operosità ed efficienza in specifici settori dell'amministrazione, ovvero l'affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all'interessato, mentre è sufficiente che le motivazioni di opportunità politica poste alla base della scelta si rivelino immuni da irragionevolezza" (T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 2202/2021).

Nella medesima prospettiva si è reiteratamente affermato che "La revoca degli assessori comunali è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati; da tale presupposto consegue che la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedurali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi; in particolare, non devono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi e analitici nella motivazione dell'atto: il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi

sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 743/2021).

Tanto chiarito, sia la nomina quanto la revoca di un Assessore si fondano fondamentalmente sull'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, rapporto che nella questione in esame è venuto meno e ha portato alla decisione di revocare le deleghe da parte del Sindaco per le motivazioni di seguito illustrate;

Nel caso di specie la mancanza di fiducia da parte del Sindaco nei confronti dell'Assessore Scavo è maturata nel corso del tempo, a causa di condotte tenute dallo stesso Assessore, anche durante le sedute della Giunta Comunale, non in linea con l'indirizzo politico dell'Amministrazione ovvero per prese di posizione in contrasto con gli altri membri della stessa, impedendo il confronto e avversando il metodo di lavoro collegiale finalizzato sempre alla tutela dell'interesse pubblico;

Tale reiterato comportamento ha arrecato—un grave pregiudizio all'equilibrio politico-amministrativo dell'azione della Giunta palesandosi anche all'interno delle riunioni di maggioranza consiliare;

Il sottoscritto Sindaco, sentiti anche i capigruppo consiliari di maggioranza, veniva posto a conoscenza anche di circostanze e comportamenti tali da minare i rapporti all'interno della maggioranza consiliare, rendendo inevitabile la revoca anche per ragioni di opportunità politiche;

Tali comportamenti dell'Assessore hanno determinato incomprensioni sia dal punto di vista politico che gestionale per cui è venuto meno il sostegno del gruppo politico di appartenenza;

Considerato dunque che sono venute meno le basi per una futura e proficua collaborazione in merito agli indirizzi programmatici, con la conseguente impossibilità di assicurare l'effettiva collegialità della Giunta Comunale nelle decisioni da intraprendere;

Considerato, altresì, che l'Assessore si è profuso sulla stampa con affermazioni che non hanno fatto altro che acuire la frattura con il Sindaco dando piena prova di un atteggiamento non idoneo al ruolo già ricoperto;

Ribadito che in questo momento si renderebbe problematico e gravoso perseguire gli obiettivi programmatici del cui raggiungimento il Sindaco è il primo responsabile;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa : *“la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale”*;

Rilevato che ciascuna delle singole circostanze sopra evidenziate è di per sé idonea a produrre una netta cessazione del rapporto fiduciario con il Sindaco ed a giustificare per conseguenza la revoca dell'incarico di Assessore;

tutto ciò premesso e considerato

### **DECRETA**

di richiamare le premesse quale parte integrante e costitutiva del presente atto e per le stesse:

- di annullare d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990, il proprio Decreto n. 13 del 12.03.2025.

### **DECRETA ALTRESI'**

- di revocare, per i motivi di cui sopra, il proprio provvedimento n. 10 del 08.07.2024 nella parte di nomina ad Assessore comunale del sig. Mattia Nicolò Scavo e di attribuzione delle deleghe conferitegli: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, RAPPORTI CON LE FRAZIONI / QUARTIERI
- di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino alla nomina di un nuovo Assessore, da disporsi con apposito atto separato, le attività politico-amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco;

### **DISPONE**

- che il presente atto venga notificato all'interessato a cura dell'Ufficio Messaggi notificatori;
- di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prossima adunanza ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto comunale;
- di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza all'Ill.mo Prefetto di Venezia;
- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
- di trasmettere il presente provvedimento all'avvocatura della Città Metropolitana di Venezia per gli adempimenti conseguenti.

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento e dalla data della sua notifica è ammesso, nei termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**

**TOFFOLO LUIGI / Namirial S.p.A./02046570426**

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*